



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ACQUASPARTA

Via Dante Alighieri, 12/A 05021-Acquasparta (TR)

C.M. TRIC81400C C.F. 91034320555 tel. 0744/930092 fax 0744/944413

tric81400c@istruzione.it – pec: tric81400c@pec.istruzione.it – sito: <http://icacquasparta.edu.it>

Responsabile del procedimento
Dirigente Scolastico

A tutti i docenti
A tutto il personale ATA
Al DSGA
A tutti i genitori
A tutta la comunità scolastica
Dell'IC Acquasparta

Data, protocollo e n. circolare (vedi segnatura)

OGGETTO: Certificazione verde COVID-19 in ambito scolastico. Legge di conversione n. 133/2021.

Riprendendo la nota n.1534 del Capo Dipartimento Versari, si ricorda che nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 1° ottobre 2021 è stata pubblicata la legge 24 settembre 2021, n.133, che, abrogando il decreto-legge 10 settembre 2021, n.122, converte con modificazioni il decreto-legge 6 agosto 2021, n.111 e disciplina in maniera unitaria l'impiego della certificazione verde COVID-19 in ambito scolastico.

Con la presente circolare, si intende fornire una sintesi dei principali contenuti della legge di conversione sopra citata, e del decreto-legge cui questa rimanda.

1) Obbligo di certificazione verde per il personale scolastico

La legge di conversione n. 133/2021 conferma l'obbligo di possesso e il dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 per tutto il personale scolastico.
Obbligo introdotto dall'art. 9-ter, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge n. 52/2021.

2) Sospensione del rapporto di lavoro e sanzione amministrativa

La legge di conversione modifica la disciplina della sospensione del rapporto di lavoro e delle precedenti sanzioni amministrative, in caso di mancato possesso di valida certificazione verde.
La nuova formulazione del comma 2, articolo 9-ter, prevede che l'inadempimento degli obblighi relativi alla certificazione verde COVID-19 «è considerato assenza ingiustificata e non sono corrisposti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. A decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata il rapporto di lavoro è sospeso. La sospensione del rapporto di lavoro è disposta dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui ai commi 1 e 1-bis e mantiene efficacia fino al conseguimento della condizione di cui al comma 1 e alla scadenza del contratto attribuito per la sostituzione che non supera i quindici giorni».

L'assenza dal servizio conseguente al mancato possesso della certificazione verde continua a essere qualificata come «*assenza ingiustificata*» e a determinare l'immediata sospensione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento.

LE NOVITA' RIGUARDANO:

- a) **la previsione della durata della sospensione del rapporto di lavoro.** Confermata la decorrenza dal quinto giorno di assenza ingiustificata, il termine di efficacia della sospensione è ora specificato dalla norma in ragione di due condizioni:
- conseguimento della certificazione verde da parte del "sospeso"
 - scadenza del contratto di supplenza stipulato con il sostituto.
- La stessa norma, al fine di garantire il diritto allo studio e la continuità del servizio prevede, per la sostituzione del personale assente, la stipulazione di un contratto di supplenza di durata non superiore a quindici giorni.
Quindi il rientro del "sospeso" potrà avvenire con certificazione verde valida e alla conclusione della supplenza conferita per sostituirlo.
- b) **La mancata conferma – al comma 5, articolo 9-ter – delle sanzioni amministrative a carico del personale scolastico.**
Ovvero, non sono più previste sanzioni amministrative a carico del personale scolastico sprovvisto di certificazione verde.

3) Obblighi e conseguenze per soggetti diversi dal personale scolastico

La legge n.133/2021 conferma l'obbligo del possesso e l'esibizione della certificazione verde COVID-19 per chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, compresi i familiari dei bambini/alunni/studenti.

Rimane confermata l'esclusione dell'obbligo per i bambini/alunni/studenti e per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale.

La violazione degli obblighi da parte di soggetti diversi dal personale scolastico, comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art.4, decreto-legge 25 2020, n.19, ovvero il pagamento di una somma da 400 a 1000 euro.

Qualora acceda nei locali scolastici un lavoratore esterno privo di valida certificazione verde, la sanzione amministrativa pecuniaria sarà comminata solo al datore di lavoro e non nei confronti del lavoratore.

L'accertamento della violazione è di competenza del Dirigente scolastico, l'irrogazione della sanzione è di competenza del Prefetto.

4) Controllo della certificazione verde COVID-19

L'obbligo di verifica del rispetto delle prescrizioni in materia di certificazione verde COVID-19, è confermato in capo ai Dirigenti scolastici o al personale dagli stessi delegato.

Il controllo della certificazione verde è per tutto il personale scolastico e per tutti i soggetti esterni che accedono alle strutture scolastiche.

Nei confronti dei soggetti esterni che accedono a scuola per ragioni di servizio o di lavoro, l'obbligo di verifica è anche a carico dei rispettivi datori di lavoro. Il controllo da parte del Dirigente scolastico, in questo caso, deve essere eseguito "a campione".

IMPORTANTE NOVITA':

il Legislatore ha disciplinato l'ipotesi in cui la certificazione verde non sia stata generata e rilasciata all'avente diritto in formato cartaceo o digitale, ovvero “ *si intendono comunque rispettate a seguito della presentazione da parte dell'interessato di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell'interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni dell'art.9, comma 2 decreto-legge n.52/2021* ”

5) Sanzioni per eventuale omesso controllo

Il Legislatore ha confermato l'impianto sanzionatorio nei confronti dei soggetti titolari del dovere di controllo, ovvero del Dirigente scolastico e dei suoi delegati che omettono di effettuare le verifiche prescritte.

Tali soggetti sono sottoposti all'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di una somma di denaro da euro 400 a euro 1000, secondo le previsioni di cui l'art.4, decreto-legge n.19 2020.

Con la presente circolare viene fornita una sintesi dei contenuti principali della Legge di conversione n.133/2021, si sollecita pertanto alla lettura integrale del testo di legge coordinato del decreto-legge n. 111/2021.

La normativa sopra citata è disponibile sul sito del nostro Istituto.

Distinti saluti.

La Dirigente Scolastica

Dott.ssa Cinzia Meatta

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L.gs. 39/1993